

**La seduta comincia alle 9,35.**

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Andreatta, Bordon, Corleone, Giannattasio, Gnaga, Manca, Montecchi e Pinza sono in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trenta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell' *allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

**Preavviso di votazioni elettroniche**

(ore 9,37).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Deliberazione per la fissazione di un termine ulteriore per l'esame, in sede referente, della proposta di legge Storace n. 2976, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Francesco Storace ha richiesto che la seguente proposta di legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea ai termini dell'articolo 81, comma 4, del regolamento:

STORACE: « Modifica dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, recante disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dei lavoratori assunti dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa » (2976).

La XI Commissione permanente (Lavoro), cui la proposta di legge è assegnata in sede referente, propone che l'Assemblea deliberi, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, una proroga del termine per la presentazione della relazione, pari al termine precedentemente assegnato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Deliberazione sulle richieste di stralcio relative alle proposte di legge Calzolaio ed altri n. 173, Sbarbati n. 671 e Teresio Delfino ed altri n. 1432.**

PRESIDENTE. La II Commissione (Giustizia), esaminando le abbinate proposte di legge CALZOLAIO ed altri: « Norme per la tutela e lo sviluppo deisoggetti in età evolutiva » (173); SBARBATI: « Nor-

me per la tutela dei minori» (671) e TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per la tutela dei minori » (1432), ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio rispettivamente:

degli articoli da 39 a 51; 69; da 90 a 113, della proposta di legge n. 173, con il nuovo titolo: « Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e tribunale per i minorenni » (173-ter);

degli articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 131; 136, della proposta di legge n. 671, con il nuovo titolo: « Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia » (671-ter); degli articoli da 40 a 53; 71; da 100 a 127; 136, della proposta di legge n. 1432, con il nuovo titolo: « Disposizioni in materia di responsabilità genitoriale, affidamento del minore e istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia » (1432-ter).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Le suddette proposte di legge nn. 173-ter, 671-ter e 1432-ter vengono deferite alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII. Le restanti parti delle proposte di legge nn. 173-bis, 671-bis, 1432-bis, con il titolo originario, restano assegnate alla medesima Commissione, in sede referente, con il parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (3240); e delle concorrenti proposte di legge Corleone: Norme in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (153); Simeone ed altri: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con**

**modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di immigrazione (453); Martinat: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi oggi presenti nel territorio dello Stato (729); Di Luca: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (1158); Gasparri: Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione europea (1283); Negri ed altri: Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (1289); Muzio: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari (1835); Nan: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio non appartenenti all'Unione europea; Negri ed altri: Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; Muzio: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari; Nan: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato; Jervolino Russo ed altri: Disposizioni relative ai cittadini stranieri non co-**

**munitari; Di Luca ed altri: Nuove norme in materia di immigrazione di cittadini extracomunitari; Masi: Disciplina organica della condizione giuridica dello straniero (ore 9,39).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Corleone: Norme in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato; Simeone ed altri: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di immigrazione; Martinat: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi oggi presenti nel territorio dello Stato; Di Luca: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; Gasparri: Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione europea; Negri ed altri: Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; Muzio: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari; Nan: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato; Jervolino Russo ed altri: Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari; Di Luca ed altri: Nuove norme in materia di

immigrazione di cittadini extracomunitari; Masi: Disciplina organica della condizione giuridica dello straniero.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 10, è iniziato l'esame dell'articolo 11 ed è mancato il numero legale nella votazione dell'emendamento Fontan 11.52.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 10.

**La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,05.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

*(Ripresa esame dell'articolo 11 -  
A.C. 3240)*

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A ai resoconti della seduta di ieri - A.C. 3240 sezione 4*).

Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Fontan 11.52, nella quale, nella seduta di ieri, è mancato il numero legale.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	340
Votanti .....	281
Astenuti .....	59
Maggioranza .....	141
Hanno votato sì .....	40
Hanno votato no ...	241

*(La Camera respinge - Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.107, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	344
Votanti .....	340
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no ...	313

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	349
Maggioranza .....	175
Hanno votato sì ...	105
Hanno votato no ...	244

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	349
Votanti .....	348
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	175
Hanno votato sì ...	103
Hanno votato no ...	245

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucidi 11.154.

ROSANNA MORONI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Moroni.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	341
Votanti .....	276
Astenuti .....	65
Maggioranza .....	139
Hanno votato sì .....	30
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.250, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	343
Votanti .....	342
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	172
Hanno votato sì .....	96
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.108, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	343
Votanti .....	341
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	35
Hanno votato no ...	306

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	341
Votanti .....	272
Astenuti .....	69
Maggioranza .....	137
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no ...	245

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucidi 11.150.

ROSANNA MORONI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Moroni.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.61, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	345
Votanti .....	276
Astenuti .....	69
Maggioranza .....	139
Hanno votato sì .....	28
Hanno votato no ...	248

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.109, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	339
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	170
Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no ...	316

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 11.121, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	344
Votanti .....	340
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	94
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 11.129, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	341
Votanti .....	339
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	170
Hanno votato sì .....	93
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.110, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	340
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	35
Hanno votato no ...	305

*(La Camera respinge - Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.111, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	340
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no ...	313

*(La Camera respinge - Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 11.125, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	345
Votanti .....	340
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	94
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge - Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 11.62, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	340
Votanti .....	268
Astenuti .....	72
Maggioranza .....	135
Hanno votato sì .....	26
Hanno votato no ...	242

*(La Camera respinge - Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.363, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	345
Votanti .....	343
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	172
Hanno votato sì .....	98
Hanno votato no ...	245

*(La Camera respinge - Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.11.212.410 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	346
Votanti .....	343
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	172
Hanno votato sì ....	315
Hanno votato no ...	28

*(La Camera approva - Vedi votazioni).*

Sono così preclusi gli identici subemendamenti Garra 0.11.212.9 e Contento 0.11.212.364.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Di Luca 0.11.212.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	338
Votanti .....	337
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	169
Hanno votato sì .....	99
Hanno votato no ...	238

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Avverto che i subemendamenti Contento da 0.11.212.371 a 0.11.212.375 sono formali e pertanto non saranno posti in votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.376, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	343
Votanti .....	341
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	96
Hanno votato no ...	245

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.377, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	344
Votanti .....	341
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	95
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.366, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	342
Votanti .....	340
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	99
Hanno votato no ...	241

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Garra 0.11.212.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	353
Votanti .....	339
Astenuti .....	14
Maggioranza .....	170
Hanno votato sì .....	93
Hanno votato no ...	246

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.365, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	340
Votanti .....	336
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	169
Hanno votato sì .....	97
Hanno votato no ...	239

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Avverto che i subemendamenti da Contento 0.11.212.378 a 0.11.212.383 sono formali e pertanto non saranno posti in votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.362, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	344
Votanti .....	343
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	172
Hanno votato sì .....	98
Hanno votato no ...	245

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.11.212.356, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	347
Votanti .....	345
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	173
Hanno votato sì .....	99
Hanno votato no ...	246

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Avverto che i subemendamenti da Contento 0.11.212.384 a 0.11.212.391 sono formali e pertanto non saranno posti in votazione.

Passiamo al subemendamento Masi 0.11.212.14.

DIEGO MASI. Chiedo di parlare per motivarne il ritiro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO MASI. Signor Presidente, ritiro questo subemendamento in quanto esso è stato già recepito, diversamente, dal Governo in un emendamento successivo che verrà presentato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Masi.

Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Garra 0.11.212.11 e Masi 0.11.212.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Masi. Ne ha facoltà.

DIEGO MASI. Ho proposto tale subemendamento soppressivo del comma 13-bis in quanto reputo che di fatto ci si trovi dinanzi a quella che ho chiamato una sanatoria perpetua (l'ho detto anche al ministro). In altre parole, con essa si permette, sostanzialmente, che i clandestini che sono presenti sul territorio vi possano rimanere sempre. Questo è un discorso che abbiamo già fatto più volte...

PRESIDENTE. Onorevole Masi, può cortesemente sollevare il microfono?

DIEGO MASI. Penso che a ciò che ho detto si possa porre rimedio attraverso il mio subemendamento 0.11.212.15 (riportato a pagina 22 del fascicolo) che prevede che sia contenuta una data certa di ingresso. Ieri, il ministro ha detto giustamente: noi non pensiamo certo che la polizia e le forze dell'ordine pubblico « guarderanno » alle ricevute del ristorante. Questo lo capisco e so anche che staranno attente, tuttavia credo che la legge debba assolutamente prevedere, al proprio interno, se non si vuole che si abbia una sanatoria perpetua, una data

certa di ingresso attestata da un ufficio pubblico. È questo il punto sul quale insisto!

Capisco che la soppressione ponga un problema politico ed è per questo che chiedo al Governo di prendere in considerazione il mio subemendamento 0.11.212.15. In esso ho fatto riferimento alle questure italiane ma può benissimo essere un pubblico ufficio o comunque una qualsiasi attestazione ufficiale di un clandestino che è stato ufficialmente, diciamo così, riconosciuto. Se non si otterrà ciò vorrà dire che tutti i clandestini che abbiamo rimarranno di fatto nel nostro paese e la lotta alla clandestinità, che è uno dei punti centrali di questa legge che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio, verrà a mancare; sostanzialmente è un pilastro che si rompe. Chiedo quindi al Governo di essere molto attento su questo passaggio.

Mi rendo conto dell'esistenza di un punto politico però è anche vero che noi dobbiamo varare una legge « tendenziale », destinata a valere per tanti anni. Dunque non posso che ribadire l'estrema importanza del passaggio che ho qui illustrato.

Pertanto il mio punto di mediazione, se posso chiamarlo così, è quello di inserire, in qualche modo una data certa, comprovata, convalidata da un ufficio pubblico. Questa è la cosa oggettivamente più rilevante e non certo la ricevuta dell'albergo o quella del ristorante, come probabilmente potrebbe accadere.

È questo il senso del mio subemendamento 0.11.212.13 nonché del mio subemendamento 0.11.212.15 (riportato a pagina 22 del fascicolo), a cui mi sono riferito.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

**MANLIO CONTENUTO.** Signor Presidente, il mio subemendamento 0.11.212.353 si prefigge di sopprimere il famoso comma 13-*bis*, che prevede un trattamento differenziato nei confronti dei clandestini che siano entrati nel territorio

del nostro Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non siano stati respinti.

Infatti, il provvedimento al nostro esame prevede che nei confronti di tutti costoro, una volta andata a regime la legge, si possa provvedere all'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso a mezzo di forza pubblica qualora lo stesso — badate bene — sia privo di un valido documento attestante la sua identità ed il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Signor ministro, poiché lei l'altro giorno ha fatto riferimento a questa disposizione negando che essa annacquasse il testo originario, devo ricordare all'Assemblea che nella stesura iniziale del provvedimento normativo, anche in relazione a questo tipo di situazioni, era prevista l'espulsione, sempre nei termini più rigidi, mentre questa viene oggi modificata con un provvedimento e con un emendamento che ha un sapore estremamente amaro, signor ministro, anche in relazione ai principi del nostro ordinamento.

Infatti, approvando l'emendamento 11.212 del Governo la Camera sancirà il criterio in base al quale una situazione illecita rappresenta un titolo per vantare un trattamento differenziato, e pertanto migliore, rispetto al clandestino che sia tale o che sia diventato tale dopo l'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame.

Signor ministro, lei deve spiegare non a me, ma ai cittadini italiani che rivendicano prima di tutto la sicurezza per quali ragioni un clandestino che sia tale per aver violato le norme del nostro ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge al nostro esame debba vedersi riconosciuto un trattamento migliore rispetto al clandestino che violi le nostre norme successivamente all'entrata in vigore di questo provvedimento.

Anche nel Comitato dei nove si sono invocati alcuni principi, come quello di

legalità o come quello dell'efficacia della legge nel tempo. Ebbene, entrambi questi principi non sono invocabili in un caso come questo sia perché il principio di legalità è assicurato dalla nuova disposizione sia perché l'espulsione è in questo caso una sanzione amministrativa, nei confronti della quale non vi possono essere trattamenti migliori o diversificati rispetto all'entrata in vigore di un provvedimento normativo.

Ecco perché, cari colleghi, vogliamo richiamare la vostra attenzione su questo importantissimo subemendamento, perché i principi cui faceva riferimento il rappresentante dell'esecutivo sono disattesi proprio dall'inserimento di questa disposizione normativa. Pertanto, in questo famoso articolo 11 si riscontra la profonda differenza che qualifica l'impostazione di alleanza nazionale nello scontro con le tesi che il centro-sinistra ha fatto proprie nella nuova legge sull'immigrazione. Voi, mantenendo il testo originario e consentendo che l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera costituisca la regola a fronte della quale ci potevano essere poche eccezioni, avreste consentito ai cittadini italiani di vedere premiata la crescente richiesta di sicurezza. Poiché avete assunto invece un atteggiamento totalmente diverso e avete differenziato il trattamento, avete abbandonato i profili attinenti alla sicurezza, determinando una situazione paradossale.

Infatti, sussisteranno sostanzialmente tre regimi.

Il primo regime riguarda gli immigrati arrivati in Italia clandestinamente dopo l'entrata in vigore di questa legge; il secondo è quello riferito agli immigrati che potranno provare di essere entrati clandestinamente prima di questa legge, nei confronti dei quali, però, gli organi competenti di pubblica sicurezza potranno adottare il provvedimento restrittivo della libertà, che in questi casi è discrezionale; una terza situazione riguarda coloro nei confronti dei quali non sarà nemmeno adottato un provvedimento restrittivo per ragioni di sicurezza.

Le chiedo, signor ministro, se demandare l'applicazione di questo comma 13-bis esclusivamente alla valutazione di quegli elementi oggettivi sia conforme alla semplificazione di cui tanto si parla.

PRESIDENTE. Onorevole Contento, lei ha già superato di due minuti il tempo a sua disposizione.

MANLIO CONTENUTO. Concludo, Presidente. Le chiedo, signor ministro, di rendere ragione di queste situazioni, che noi riteniamo di respingere perché non sono nell'ottica della sicurezza che intendiamo garantire ai cittadini italiani.

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione di cui ci stiamo occupando è stata oggetto di un faticoso quanto interessante dibattito in Commissione e in sede di Comitato dei nove. Voglio qui cogliere l'occasione per superare, là dove sia possibile, ogni ulteriore dubbio in relazione alla funzione di questa norma ed al suo ambito di applicazione, nel tentativo di fare maggiore chiarezza.

Innanzitutto desidero ancora una volta ribadire che queste norme non hanno alcuna efficacia di sanatoria, se con essa si intende, nel senso non solo giuridico ma anche letterale delle parole, un passaggio da un regime di illegittimità ad uno di legittimità o da irregolarità a regolarità; non è così perché questo articolo va letto nella sua interezza. Quindi l'unico effetto che sortisce l'emendamento presentato dal Governo è che, invece di essere applicata l'espulsione immediata, viene applicata l'espulsione con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato nei quindici giorni. Non vi è pertanto alcun effetto di legittimazione di situazioni pregresse, si ap-

plica solo la disciplina, che viene pure recepita in questa legge, prevista dal comma 5.

Voglio partire proprio dalle parole dell'onorevole Contento, che ha superato qualche incertezza, che pure poteva esservi nel dibattito, in ordine al principio di legalità che abbiamo invocato per introdurre questo emendamento. Lo abbiamo fatto recependo la preoccupazione che si tratti di una sanzione amministrativa nuova e che quindi, secondo l'articolo 1 della legge n. 689, ad essa non possa essere data alcuna efficacia retroattiva. Questo è un principio generale del nostro ordinamento: anche là dove volessimo introdurre norme più rigorose e maggiore sicurezza, abbiamo il dovere di farlo nel rispetto dei principi e non stravolgendo le regole. Questo è nell'interesse di tutti. Applicando la non retroattività della sanzione amministrativa, ci riferiamo soltanto ai profili sostanziali, non a quelli procedurali; è per questo che è stato previsto il correttivo della possibile applicazione dell'articolo 12, ovvero sia che nessuno si possa sottrarre all'esecuzione dell'espulsione potendo essere trattenuto nei centri di permanenza previsti dall'articolo che successivamente andremo a discutere.

Credo che queste siano argomentazioni assolutamente trancianti rispetto al dibattito che si è svolto in quest'aula e prima in Commissione.

Credo quindi che non vi possa essere alcun dubbio di indebolimento della normativa, perché essa prevede norme rigorose ma garantite dall'osservanza dei principi.

Vorrei chiedere un attimo di attenzione all'Assemblea anche sul comma 4-bis, sul quale si è soffermato pure l'onorevole Masi.

Noi abbiamo colto una preoccupazione di carattere generale secondo la quale si vorrebbe introdurre sostanzialmente un sistema criminogeno, nel senso che il sistema previsto in generale produrrebbe una sorta di incitamento alla distruzione dei documenti. Questo avrebbe in qualche modo fatto sì che, allo scopo di trattenersi indebitamente nel nostro territorio, an-

corché nei centri di permanenza, gli immigrati clandestini potessero distruggere i documenti di cui disponevano. Avendo cognizione diretta dell'esistenza di una terza categoria composta da soggetti clandestini che possono comunque essere espulsi attraverso la collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari, ci è parso evidente che questa categoria di persone, che dispone di documenti validi e che li esibisce al momento del controllo all'autorità di polizia, rappresenti un pericolo minore per la pubblica sicurezza e faciliti un dialogo con le autorità dello Stato. Noi abbiamo fatto riferimento a questo e a tale questione abbiamo ritenuto di dover dare una risposta, proprio perché riteniamo che il fenomeno sia estremamente meno preoccupante e perché riteniamo che vi debba essere un dovere di sicurezza al quale si deve assolvere e che questo possa essere assolto più compiutamente favorendo un dialogo con persone riconoscibili quanto alla identità ed alla provenienza. Abbiamo quindi ritenuto di dover dare un incitamento, un incoraggiamento, anche attraverso la previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato. Dopodiché, ovviamente, l'applicazione delle norme dirà chi avrà più o meno ragione. Ma noi confidiamo nel ragionamento che abbiamo fatto affinché con il disegno di legge in esame — che vuole essere una legge in grado di selezionare i flussi di immigrazione clandestina — si possa fare una distinzione fra i soggetti che entrano nel nostro paese anche illegalmente: infatti non abbiamo soltanto il dovere di respingere ma anche quello di capire chi sono le persone che chiedono di entrare nel nostro paese; tutto ciò per tutelare meglio i nostri cittadini e per meglio fronteggiare questo fenomeno.

Spero di aver dato anche in quest'aula e pubblicamente una risposta chiara ai quesiti posti e di avere abbassato il livello di preoccupazione che è, più o meno esageratamente o impropriamente, emerso in più sedi. Mi auguro poi che, anche alla luce dei perfezionamenti apportati alla normativa, che sono il frutto del dialogo

che si è svolto in Commissione e nel Comitato dei nove, possa venire fuori una legislazione sicuramente più efficace e in grado di reggere anche alle verifiche giudiziarie e giurisdizionali che sicuramente vi saranno in futuro (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, devo dirle che non solo il sottosegretario Sinisi non mi ha convinto, ma che mi sembra che con le sue parole si aggravi — con la esposizione delle motivazioni — la scelta fatta dal Governo.

Il sottosegretario, infatti, ha detto due cose che dal nostro punto di vista sono assolutamente non vere. La prima l'abbiamo ascoltata quando ha affermato che non vi è una sanatoria. È vero, non è una sanatoria di diritto, ma è una sanatoria di fatto! Il Governo, infatti, da una parte ci viene a dire che il dramma del nostro paese è che il 90-95 per cento delle espulsioni effettuate con il regime della legge Martelli non hanno avuto esecuzione (e quindi di fronte all'Europa ci dimostriamo assolutamente incapaci di regolare il fenomeno) e, dall'altra parte, presenta un emendamento con il quale sanziona una sanatoria di fatto, perché per tutti coloro i quali sono clandestini sino ad oggi e per quelli che entreranno come clandestini nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la legge Martelli.

GIORGIO NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*. Non è vero.

CARLO GIOVANARDI. È così, signor ministro: continua ad applicarsi la legge Martelli...

GIORGIO NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*. Non è vero.

CARLO GIOVANARDI. ...con l'eccezione della possibilità per il questore di disporre l'espulsione, prevista nell'ultimo emendamento.

GIORGIO NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*. Stia tranquillo che i questori faranno il proprio dovere!

CARLO GIOVANARDI. Voi avete modificato il testo base con un emendamento che proponeva i due regimi differenziati fra clandestini in essere e quelli che entreranno clandestinamente. Poi è stato aggiunto un altro emendamento. Ora stiamo parlando del nostro emendamento soppressivo di questa disposizione, che così come era stata presentata significava sanatoria di fatto, anche se non di diritto.

Il secondo argomento, a mio avviso errato, del sottosegretario è quello che concerne la retroattività. Si è detto: «Noi non possiamo irrogare una sanzione amministrativa retroattiva». È assolutamente non vero, perché la sanzione dell'espulsione è oggi in vigore; non è che oggi il clandestino non venga espulso, perché esiste, ripeto, la sanzione dell'espulsione. E chi oggi è clandestino, anche se lo è da tre anni, quando entrerà in vigore la nuova legge, sempre clandestino sarà, quindi gli verrà sempre irrogata la sanzione dell'espulsione.

Ciò che è incredibile è che il Governo sostenga che le procedure, per chi è clandestino «fresco», appena arrivato, sono tali da garantire l'espulsione, mentre al vecchio clandestino, che è qui da anni, quindi versa in una situazione illecita da tantissimo tempo, non si applica la strumentazione efficace per farlo rientrare nel suo paese. Questa è una sorta di assurda retroattività alla rovescia: essendoci una norma sostanziale, questa si applica o meno a seconda del tempo più lungo o più breve in cui un soggetto versa in una situazione illecita. In sostanza: più lunga è stata la tua situazione di illiceità, meno severo sarò nei tuoi confronti, minore illiceità vi è stata, perché sei qui da due giorni, più implacabile sarò nei tuoi confronti! Mi dispiace, ma questo non ha